

STATO DELLA CHIESA E NOBILTÀ

“In campo internazionale la “Sovranità” non risulta attribuita esclusivamente allo Stato, comunque concepito. Lo dimostrano significativi esempi, di cui il più illustre e convincente è quello offerto dal Romano Pontefice, Capo della Chiesa Cattolica.

*Ridurre la figura del Romano Pontefice a quella di Capo dello Stato Città del Vaticano, significherebbe non solo sminuirne, ma addirittura negarne l'esistenza. E sarebbe sostenere cosa inesatta proprio sul piano internazionale. Il Romano Pontefice, quale Capo della Chiesa Cattolica, ha la massima potestà sovrana insita proprio nella Sua persona; tanto è vero che, nella vacanza della Sede Apostolica, nessun soggetto subentra né potrebbe subentrare nel sommo potere che trapassa direttamente al successore del Pontefice per una continuità morale. In Questo caso – è evidente – che la “Sovranità” inerisce alla persona fisica e la segue comunque, non essendo vincolata al territorio, che invece per lo Stato costituisce elemento essenziale. Ovunque sia, il Romano Pontefice è Sovrano nella pienezza di tutti i suoi poteri e tale è riconosciuto non solo dai molti milioni di fedeli, sparsi nel mondo, ma anche da molte e potenti potenze estere, come dimostra il periodo storico dal 1870 al 1929, durante il quale, pur avendo Egli perduto il territorio dello Stato, conservò intatto il Suo alto prestigio nelle relazioni internazionali”.*¹

La stesso Regno d'Italia, dopo l'annessione di Roma, ne riconobbe la particolare posizione con la Legge 13 maggio 1871, n. 214, detta “delle Guarentigie”.²

L'interpretazione delle norme ed in particolare dell'articolo III,³ diede luogo a dispute interminabili sulla potestà e diritti del Papa, secondo alcuni irrimediabilmente cessati per perdita del potere temporale e completa debellatio militare, secondo altri conservati in qualità particolare di doppia personalità, cioè di Capo spirituale della Chiesa Cattolica e Capo dello Stato Pontificio.⁴

In effetti la “legge delle Guarentigie” rappresentava un atto unilaterale con il quale il subentrato Governo sabaudo intendeva regolare i suoi rapporti con la Santa Sede imponendo, di fatto, la separazione tra Stato e Chiesa, tra Potere temporale e Spirituale. In poche parole la legge veniva a rappresentare il trionfo dei principi cavouriani e della Destra in genere, capeggiata dal R. Bonghi a cui la legge delle Guarentigie è principalmente legata. La legge

¹ E. Furnò, “Il Sovrano detronizzato quale <fons honorum>”, Chiavari, 1960.

² Tale legge all'articolo III testualmente affermava: “Il Governo Italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani”. All'articolo XI “Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale”. “Viene concessa facoltà di tenere guardie armate entro il palazzo come addette alla persona del Pontefice e alla custodia dei palazzi, e sono sottoposte a tutti gli obblighi e doveri risultanti dalle leggi vigenti nel Regno”.

³ “Molto più che per la regola generale d'interpretazione, e propriamente per l'articolo 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le leggi che formano eccezione alle regole generali, come appunto la legge delle Guarentigie, non possono interpretarsi estensivamente, e bisogna stare rigorosamente a quello che esse esprimono, senza allargarne il significato”. Avvocato Pietro Lais, “Sulle Guarentigie”, 15 novembre 1909, Roma,

⁴ Vedi dispute su “Il Patriziato” tra il Carlo Padiglione, Ruggero Bonocore Widman e Francesco di Silvestri Falconieri, 1909.

assicurava al Papa un insieme di condizioni che gli garantissero il libero esercizio del Suo potere spirituale: così gli veniva assicurata l'inviolabilità, l'immunità dei luoghi ove risiedeva, una lista civile, il diritto di ricevere ambasciatori e di accreditarne dei propri presso le potenze straniere.

La legge delle Guarentigie non fu accettata dalla Santa Sede la quale, anzi, con l'Enciclica del 15 maggio 1871, la respinse.

La Santa Sede supportava il rifiuto della legge accusandola di incoerenza logica e giuridica fornendo ad esempio il riconoscimento al Papa della inviolabilità, che è attributo sostanziale della Sovranità, disgiunto da quello della Sovranità territoriale, necessario presupposto della prima.⁵

La legge sulle Guarentigie resse comunque per quasi 60 anni sino a quando i rapporti non furono definiti su basi, questa volta concordatarie, con i Patti Lateranensi.

Sembra dubbio che lo Stato della Città del Vaticano abbia un diritto araldico proprio cui è fatto richiamo nell'articolo 20 della legge fondamentale della Città del Vaticano 7 giugno 1929 (attuativa del Concordato ratificato nel febbraio) non trovandosi nel Trattato del Laterano, accordo di natura internazionale, alcun riferimento a tale diritto.

Mancava infatti una speciale legislazione nobiliare, ne si tenevano registri particolari per le concessioni sovrane di feudi, di titoli, di stemmi; la successione ai titoli ed attributi nobiliari era regolata esclusivamente dalle concessioni, con grande varietà e larghezza di forma, con formule astratte, indeterminate e nebulose, di difficile interpretazione.

Talvolta in mancanza di norme generali successorie si ricorreva a norme particolari derivanti dalle disposizioni fidecommissarie o dalle disposizioni istitutive di un maggiorasco ed alla surrogazione. Infine per consuetudine si seguiva la massima "paterna paternis", e cioè in mancanza di discendenti il titolo ereditato dal lato paterno si trasmetteva ai collaterali di questo, e quello ereditato dal lato materno ai collaterali materni.

Nel corso dei secoli nello Stato della Chiesa ci si era limitati, di volta in volta, e secondo le necessità che si presentavano, ad emettere Bolle, Brevi e Chirografi.

Gioverà ricordare le fonti legislative riguardanti la feudalità e la regolamentazione della Nobiltà nello Stato della Chiesa: 1) Bolla di Innocenzo IV Fieschi del 20.6.1355. 2) Bolla di Paolo II Barbo del 1.3.1467. 3) Bolla di Innocenzo VIII Cybo del 7.5.1492. 4) Bolla di Pio IV de' Medici del 17.11.1565. 4) Bolla di Pio V Ghislieri del 16.1.1566. 5) Bolla di Pio V del 29.3.1567. 6) Bolla di Pio V del 1.6.1568. 7) Bolla di Gregorio XIII Boncompagni del 27.5.1572. 8) Bolla di Sisto V Peretti del 1.6.1585. 9) Bolla di Sisto V del 18.3.1586. 10) Bolla di Gregorio XIV Sfrondrati del 19.12.1590. 11) Bolla di Gregorio XIV del 10.9.1591. 12) Bolla di Innocenzo IX Facchinetti del 4.11.1591. 13) Bolla di Clemente VIII Aldobrandini del 25.6.1596. 14) Bolla di Paolo V Borghese del 29.3.1606. 14) Bolla di Urbano VIII Barberini del 30.3.1624. 15) Bolla di Urbano VIII del 15.12.1630. 16) Bolla di Urbano VIII del 13.9.1631. 17) Bolla di Urbano VIII del 14.8.1641. 18) Bolla di Urbano VIII del 9.4.1642. 19) Bolla di Urbano VIII del 7.6.1644. 20) Bolla di Innocenzo X Pamphilj del 13.11.1644. 21) Bolla di Alessandro VII Chigi del 5.11.1660. 22) Bolla di Alessandro VII del 1.2.1661. 23) Bolla di Clemente IX Rospigliosi del 3.4.1669. 24) Breve di Clemente IX del 15.5.1671. 25) Chirografo di Innocenzo XI Odescalchi

⁵ Confronta gli scritti accorati, e ridondanti di dottrina, di P. S. Mancini.

del 18.2.1689. 26) Bolla di Innocenzo XII Pignatelli del 17.6.1697. 27) Chirografo di Clemente XI Albani del 1.10.1704. 28) Breve di Benedetto XIII Orsini del 22.8.1726. 29) Bolla di Benedetto XIV Lambertini del 12.6.1748. 30) Chirografo di Benedetto XIV del 13.7.1748. 31) Chirografo di Clemente XIII Rezzonico del 16.1.1768. 32) Consulta Straordinaria per gli Stati Romani del 24.7.1809. 33) Delegato Apostolico Rivarola del 13.5.1814. 34) Prosegretario di Stato del 30.7.1814. 35) Motu Proprio di Pio VII Chiaramonti del 6.7.1816. 36) Motu Proprio di Leone XII della Genga del 21.12.1827.⁶

D'estrema importanza il Motu Proprio di Leone XII con il quale fu riformata l'amministrazione dello Stato per le importanti implicazioni in campo nobiliare in particolare agli articoli 214, 215, 216 e 217 nei quali era prevista oltre alla trasformazione della gestione delle città con reggenza trasformata in due soli ceti (Nobile e Civico, rimanendo abolita la distinzione fra Patrizio e Nobile) anche la prerogativa di nuove ammissioni, nonché di aggregazioni, riservata direttamente alla Sovrana Santità. Nella documentazione ufficiale dopo il 1827 pertanto i Patrizi⁷ in quasi tutte le città dello Stato della Chiesa assunsero per consuetudine il titolo di Conte ed i titoli nobiliari, qualunque fosse stata la forma di trasmissibilità nella concessione, venivano assunti da tutti i membri della stessa famiglia.⁸

Di notevole interesse per lo studio della legislazione nobiliare nello Stato della Chiesa, per

⁶ Vedi mio *"Titoli e Nobiltà nelle Marche"* con particolare riferimento alle bolle e chirografi regolanti titoli, Nobiltà, privilegi e limitazioni. Cfr. G. Moroni, "Dizionario di erudizione storico ecclesiastica", Venezia, 1840-1861.

⁷ "Risale alla origine dell'antica Roma il titolo di Patrizio, che indica il grado supremo di un antica Nobiltà municipale. Nel secolo XVI fu adottato dai Papi nei diplomi di ascrizione alla Nobiltà Romana e nei Brevi a riguardo dei Nobili di altre Città. Clemente XII, nel Breve del 16.9.1731, adoperò il titolo di Patrizio nel concedere a quattro Nobili Aquilani il privilegio di entrare al Sacro Deposito di San Bernardino da Siena. La Bolla Benedettina del 1746, ad indicare l'onoranza relativa alle alte cariche municipali, così si esprime: "Pro eu quod pertinet ad Patriciatus sive Nobilitatis concessionem". E poiché la Nobiltà Decurionale era resa insigne dal titolo di Patrizio, così avvenne che man mano si estese nella Penisola l'uso del titolo stesso, ritenuto superiore a quello di Nobile. Nel Regno di Napoli fu definitivamente riconosciuto il titolo di Patrizio a tutti i Nobili appartenenti a Corpo o Collegio delle Città, e ciò con R. Dispaccio del 27.3.1779 – fondamento del diritto – del tenore seguente: "Uniformemente al sentimento della Real Camera (di Santa Chiara) il Re ha risoluto che si lasci al primo Ceto dei Nobili della Città di Monopoli quel titolo di Patrizio, che da Nobili delle altre Città Regie è comunemente Praticato e prometterglisi tal consueta denominazione equivalente a quella di Nobile. Salvo bensì la ragione che fu riservata col decreto della Real Camera del 17.12.1755, a coloro i quali per ragione della Nobiltà personale o per altra giusta causa avessero diritto a quel primo ceto, anche in quanto agli onori e prerogative di doverla sperimentare nel S.C. in tutto servata la forma del sopraccennato decreto della Real Camera".

Più recentemente abbiamo un decreto del Duca di Lucca, 19.8.1826, che statuisce: "Tutte quelle Famiglie Nobili che hanno goduto almeno per quattro generazioni continue, fino allo spirare della Repubblica, del primo e più distinto onore della medesima, cioè dell'Anzianato, e tutte quelle che, proveranno la continuazione della loro Nobiltà per lo spazio di anni duecento compiti fino al presente, saranno ascritte alla prima classe della Nobiltà sotto la denominazione di Famiglie Patrizie".

Ed il Pontefice Pio IX, in data del 2.5.1853, decretò: I "Le Famiglie Principesche o Ducali che per lo passato hanno ottenuto, od in avvenire potranno ottenere, dalla S. Sede un tale titolo e che hanno in Roma il principale loro dominio senza che peraltro siano comprese nell'Albo della Nobiltà Romana, da ora in poi ne formeranno parte e delle medesime principalmente si potrà aver ragione per completare nei casi di mancanza il numero di sessanta Famiglie di Patrizi Coscritti....". II "La Congregazione Araldica d'ora in avanti sarà composta del Senatore di Roma, dei quattro Conservatori del Ceto Nobile pro tempore, di quattro Squittinatori da trarsi dal numero dei Patrizi Coscritti....". III "Siccome si verifica attualmente una mancanza non piccola nel numero delle Famiglie dei Patrizi Coscritti, così per questa volta dovrà riunirsi straordinariamente la Congregazione Araldica...."

"La Consulta Araldica non potette, nella sua giustizia, non riconoscere il titolo di Patrizio, che sanzionò nelle proprie massime". Silvestro Piccinini, Rivista "Il Patriziato", Roma, gennaio, 1909.

⁸ Ciò spiega perché eventuali elenchi dell'epoca compilati nelle varie Delegazioni e Legazioni pontificie non fanno menzione del titolo di Patrizio, *"..ma qualifica Conti i membri delle antiche famiglie già appartenenti al Patriziato, e chiama Nobili tanto i discendenti dei Patrizi, ascritti alla magistratura civica dopo il 1827, quanto coloro che appartenevano già al ceto Nobile, o che pur provenendo dal ceto cittadino, venivano ascritti dopo la data stessa al Ceto Nobile per nomina pontificia, in seguito a proposta dell'amministrazione civica e col parere favorevole della Deputazione Araldica locale"*. Carmelo Arnone, Il Patriziato e la Nobiltà Anconetana nel 1847, Riv. Aral.

deroghe e limitazioni, la bolla di Pio VII ed Urbano VIII.⁹

Il Breve 26 settembre 1820 di Pio VII,¹⁰ valido per tutto lo Stato della Chiesa circa le norme generali, venne emesso per la città di Bologna che, pur compresa nello Stato della Chiesa, aveva sempre goduto di una relativa autonomia con un Ordine di Nobiltà civica, parecchi comuni privilegiati di Nobiltà locale e conservazione dei relativi Libri d'Oro.

A seguito del motu proprio di Pio VII del 6/7/1816 e alla circolare riservata N. 14055 del 14/5/1823 furono compilati gli Elenchi Ufficiali relativi alla Nobiltà nello Stato della Chiesa, comprendenti una dettagliatissima enumerazione (quasi sempre con riferimento alla antichità della Nobiltà e all'eventuale, se reperibile, anno di aggregazione), delle famiglie ascritte al Ceto Nobile, della loro titolatura e se estinte o ancora fiorenti. Un vero e proprio puntualissimo censimento della Nobiltà nell'ambito dello Stato, comprendente almeno 5 secoli.

Tra gli ultimi provvedimenti in Ordine temporale adottati dalla Santa Sede circa la Nobiltà, da menzionare il Motu Proprio del 1968 di Paolo VI Montini che abolisce, all'interno dello Stato, cariche ed uffici tradizionalmente appannaggio della Nobiltà ed il Motu Proprio del 15 settembre 1970 con cui veniva sciolta¹¹ la Guardia Nobile del Corpo di Sua Santità (o Guardia d'Onore di Sua Santità, già Lance Spezzate). Parimenti, durante il pontificato di Giovanni Paolo II Wojtyła, è stata abolita la qualità dirimente di Nobiltà, ai fini dell'arruolamento nel Corpo delle Guardie Svizzere.

Tra i provvedimenti meno recenti, ma parimenti punitivi per la Nobiltà, giova ricordare l'apertura, culminata nel XX secolo, a non titolati della Pontificia Accademia Ecclesiastica: l'istituto voluto da Clemente XI Albani nel 1701 - per accogliere i "Nobili Ecclesiastici", giovani sacerdoti provenienti esclusivamente da famiglia nobile e specificatamente preparati al servizio diplomatico della Santa Sede -, dopo la soppressione del 1764 operata da Clemente XIII Rezzonico, fu definitivamente rifondato, per sopravvivere sino ai nostri giorni, da Pio VI Braschi.

La forma di Nobiltà quantitativamente prevalente nello Stato della Chiesa non è rappresentata dalla Nobiltà sorgente da Breve o concessione, ma quella Civica o Decurionale.

⁹ Per Breve di Pio VII del 26 settembre 1820, il matrimonio era mezzo all'acquisto della Nobiltà del coniuge per la moglie non Nobile solo per speciale concessione sovrana; e per il marito non Nobile di una moglie Nobile purché egli avesse giustificato di avere la di lui famiglia una rendita stabilita; perdeva la Nobiltà chi avesse preso una moglie che avesse portato pubblica nota d'infamia all'onore suo o per altra guisa fosse ignominiosa ed abietta. La Bolla di Urbano VIII permetteva ai Nobili anconetani di esercitare l'arte della lana e della seta, nonché la negoziazione di alcune merci, senza pregiudizio per la condizione nobiliare; nonché la bolla di Alessandro VII che confermava l'aggregazione al patriziato romano di alcune persone fatta dal Cardinale Chigi, solo dopo esborso di somme, *"numerata Pecunia"*, per consentire al Comune di Fermo di pagare i suoi debiti; la bolla di Clemente IX che stabiliva che l'esercizio dell'arte serica non rappresentava pregiudizio per la Nobiltà pesarese; il chirografo di Benedetto XIV che stabilisce dimezzata la tassazione per la spedizione delle concessioni di titoli marchionali per la Marca Fermana; il chirografo di Clemente XIII che parimenti riduce della metà le tasse per la spedizione della concessione, oltre che per i titoli marchionali, anche per i comitali - e parrebbe estesa anche alla tassazione sul gioco del lotto - e per di più devolvendo il privilegio alle famiglie dell'Umbria, della Marca Lauretana ed Anconitana.

Altrettanto dicasi per il Breve di Benedetto XIII indirizzato alla città di Urbino in cui *"..limitata e ristretta restasse in avvenire la facoltà del di lei Consiglio e Magistrato, in modo che aggregar più non potesse all'Ordine dei Nobili alcuna nuova Famiglia senza la preventiva espressa approvazione pontificia"*.

¹⁰ Detto "Breve sul riaprimiento del Libro d'Oro e sull'ammissione al ceto Nobile della Città di Bologna" (vedi mio "Titoli e Nobiltà nelle Marche") fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, n. 41, del Maggio 1931, pagg. 72-77.

¹¹ La formale giustificazione è stata fornita dalla Segreteria Apostolica come derivante da volontà sovrana di abolizione di tutti i Corpi Armati della Santa Sede; in realtà, sopravvissero, e sopravvivono, sia il Corpo della Guardia Svizzera che la Gendarmeria Pontificia. cfr. Marchese Giulio Patrizi di Ripacandida, "La Compagnia delle Lance Spezzate alle soglie del 2000", Riv. Aral. 2000.

“Relativamente alle Nobiltà civiche è da ricordare che le città dello Stato della Chiesa non avevano uniformità di reggimento amministrativo, ma ciascuna era retta da propri statuti. In talune città i cittadini erano divisi per ceti o ordini, e diversamente nei vari tempi, e con differente terminologia partecipavano al governo della cosa pubblica, che era concentrato nelle mani della Nobiltà”.¹²

L'aggregazione al “Consiglio Generale de Nobili” di una Famiglia, doveva sottostare ad un vero e proprio processo nobiliare con verifica delle prove prodotte e votazione finale. Le modalità del processo, grosso modo, erano più o meno le stesse in tutte le città dello Stato.

Dall'aggregazione derivava la Nobiltà generosa trasmissibile: *“Si conchiude adunque che la Nobiltà Generosa si acquista con l'aggregazione al Senato Aristocratico e con l'esercizio del Gonfalonierato”.*

E' d'uopo sapere che non tutti gli agglomerati urbani potevano vantare *“la Nobile e Distinta Magistratura e la separazione dei Ceti”* cioè non a tutti era riconosciuto il diritto di fregiarsi dell'appellativo di “Città “. Solo nelle città pertanto, era possibile che germogliasse Nobiltà civica o decurionale.

Tali città nello Stato Pontificio erano divise in quattro classi, a seconda della qualità nobiliare vantata e realmente posseduta; nella I erano annoverate le città che *“Nei tempi antichi medi e presenti, hanno provato in ogni tempo Nobiltà generosa”*; nella II città che *“Sebbene non siano decadute dal loro antico splendore ed abbiano conservato la Nobiltà generosa delle loro famiglie, da lungo tempo non hanno più fornito prova di tale tenore nobiliare”*; nella III *“Quelle che hanno una nobile e distinta Magistratura, che sono riconosciute per Nobili e come tali trattate dal Sommo Pontefice, ma che non hanno mai dato prove di Nobiltà pur meritando di avere limiti e di esserne ammessi a somministrarne”*; nella IV *“Città che sebbene vantino distinta e nobile origine, sebbene siano state in alcuni tempi illustri e famose, decadute adesso dal loro splendore, non hanno più la nobile e distinta Magistratura”*.¹³

Anche per l'elevazione al rango di Città si acquisivano prove, informazioni riservate a mezzo della capillare rete gerarchica ecclesiale, si richiedevano puntuali relazioni sulla storia dell'aggregato urbano; sul numero delle chiese, monasteri, confraternite e sul loro livello; il numero di anime della parrocchia; quanti personaggi illustri e quanti, che seguendo la carriera ecclesiale, erano approdati ad alti incarichi (*Lustro del Clero*); quante famiglie Nobili vantassero ivi residenza e quali imparentamenti si erano verificati con persone di paesi vicini (*Lustro de' Nobili*); quanti ceti vi si riconoscevano e se mantenuti separati nel tempo; quante persone superavano il reddito catastale di 7.000 scudi, quale fosse il reddito catastale globale, quanto della chiesa e quanto di cittadini risidenti altrove (le relazioni erano accompagnate da documentazione a firma del Cancelliere del Catasto che riportavano, persona per persona, il reddito catastale in scudi e baiocchi).¹⁴

Circa la possibilità concessa di creazione di Nobiltà per delega o per privilegio universitario, si

¹² Arnone, Rivista Collegio Araldico, Gennaio, 1951.

¹³ La Nobiltà nello Stato Pontificio del Conte Carlo Alberto Bertini Frassoni, Roma, scuola tipografica Pio X.

¹⁴ Il subentrato Regno d'Italia, come al solito procedendo per le spicce e con mentalità più materialmente burocratica che attenta alle antiche tradizioni, con l'art. 40 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare, corrispondente all'art. 15 del vecchio Ordinamento del 1896, stabilì che: *“Può esser concesso il titolo di Città a comuni insigni per ricordo o monumenti storici, che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo all'assistenza, istruzione e beneficenza e che abbiano una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di 10.000 abitanti”.*

rammenta che i Cardinali potevano, per detta delega, creare 12 Cavalieri Aurati e Conti Palatini, mentre i Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi solo 4.¹⁵

Si ricorda in proposito che per un privilegio di Carlo V del 15.1.1530 i professori di leggi dell'Università di Bologna, venivano creati Cavalieri Aurati e Conti Palatini dopo venti anni di insegnamento. Questo privilegio fu esteso con bolla 1.6.1540 di Paolo III Farnese all'Università di Macerata; con bolla 26.1.1564 di Pio IV de' Medici e con bolla di Sisto V Peretti del 1585 a quella, allora esistente, di Fermo. L'università di Macerata, partendo dal concetto che essa costituiva un collegio nobile e cavalleresco, e poteva quindi aggregare altri dottori e cavalieri, estese il privilegio a dottori in utroque jure, conferendo con il dottorato anche la dignità ed il titolo di Cavaliere Aurato e di Conte Palatino, ciò che rese quella Università assai frequentata da parte anche di studenti stranieri, allettati dal titolo di conte palatino. Questo stato di cose durò per l'Università di Macerata fino al 1823, con l'interruzione dal 1808 al 1816, per effetto della soppressione dell'università durante l'occupazione francese.

*"I privilegi a favore degli insegnanti universitari di leggi già erano stati concessi all'Università di Padova dopo 16 anni di insegnamento dall'imperatore Federico III con diploma del 23.1.1452 e furono estesi, dopo 20 anni di insegnamento, alle Università di Ferrara e di Perugia con bolla 25.3.1530 dal Cardinale Legato Grimani. Per maggiori notizie sull'Università di Macerata vedi lo studio del professore A. Visconti nel volume: Macerata, 1933, pag. 39; nonché gli articoli dell'Avvocato Canuti e mio dal titolo: I privilegi dei professori e scolari nelle università dell'ex Stato Pontificio, pubblicati nella Rivista Araldica, 1939, pag. 292 e 372".*¹⁶

"La Famiglia Cesarini aveva ottenuto, con Breve di Papa Paolo III Farnese in data 14.4.1539, delega Pontificia per la creazione di Cavalieri Aurati e Conti Palatini: ...utuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti potiri, et gaudere libere et licite possint concedenti; nec non quoscunque milites auratos et comites palatinos... . Con lo stesso Breve i Cesarini ottennero la facoltà di legittimare bastardi, di creare Protonotari Apostolici, notari, giudici e dottori.

*Tale privilegio veniva confermato dai successori di Papa Paolo III alla Famiglia Sforza di Santa Fiora, divenuta Sforza Cesarini in seguito al matrimonio, che ebbe luogo nel 1697, tra Federico Sforza e Livia Cesarini".*¹⁷

Di notevole rilievo nello Stato della Chiesa alcuni Ordini pontifici che attribuivano Nobiltà, non sempre, personale.¹⁸

La Milizia Aurata detta volgarmente Ordine pontificio dello Speron d'Oro o di San Silvestro, conferiva tra gli altri privilegi concessi da Papa Paolo III Farnese, la qualità personale di Conte palatino lateranense e la Nobiltà ereditaria per i discendenti. L'Ordine della Milizia Aurata, la cui

¹⁵ Dopo varie incertezze, per l'ex Stato della Chiesa, non fu riconosciuto dal governo italiano il titolo di Conte palatino concesso, per delega degli Imperatori o del Papa, dalla famiglia Sforza fin dal 1539, dai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi Assistenti al Soglio pontificio. Parimenti non furono riconosciuti i titoli di Conte palatino derivante dall'appartenenza ad alcuni Collegi Nobili o ad Università degli studi.

¹⁶ *"Il titolo di Conte Palatino non si riconosce come titolo gentilizio e trasmissibile quando fu concesso: ai componenti di un determinato Collegio, agli investiti pro tempore di un ufficio, e da Delegati, sia perpetui che temporanei del Papa e dell'Imperatore".* Dal Massimario della Regia Consulta.

¹⁷ Burattini-Arnone: Dizionario dei titoli e degli stemmi delle famiglie marchigiane, Tip. Venturini, Ancona.

¹⁸ Da una eccellente monografia della Nobile Donna Gloria Salazar sulla Rivista Araldica del 2002 in riferimento all'archivio Sforza Cesarini, Archivio di Stato di Roma, Parte I, etichetta rettangolare; Busta 79, N. 28, N. 29, Busta 847, N. 39.

¹⁸ Cuomo, "Ordini cavallereschi antichi e moderni", Napoli, 1894.

istituzione era stata anche attribuita a San Silvestro Papa, venne restaurato e riformato nel 1841 da Gregorio XVI sotto il titolo di San Silvestro. Gregorio XVI Cappellari e Pio X Sarto revocarono ogni privilegio nobiliare annesso all'Ordine per rialzarne il prestigio, scosso dallo stragrande numero di diplomi concessi dai Delegati del Papa, senza alcun controllo, dato che la collazione dell'Ordine era delegata ad alcuni alti dignitari della Corte papale e ad alcune Famiglie principesche romane, tra le altre, come detto, alla Sforza Cesarini. Pio X nel 1905 separò l'Ordine della Milizia Aurata (che prese il nome di Speron d'Oro) da quello di San Silvestro.¹⁹

Un tempo anche il pontificio Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme conferiva privilegi di Nobiltà identici a quelli della Milizia Aurata. Attualmente si discute se il titolo di Conte palatino che vi era annesso, si debba ritenere decaduto per effetto della generica abolizione del titolo stesso fatta da Pio VII, nonostante che la revoca nominativa per l'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme non esista. Sull'antichissimo Ordine del Santo Sepolcro si disputa sulla data di istituzione e sul nome del fondatore (molti fanno, più per leggenda che per solido riferimento storico, il nome di Goffredo di Buglione). Anticamente era condizione per la ammissione all'unica classe di cavalieri dell'Ordine, l'appartenere a Nobiltà di razza.²⁰

Per delega pontificia, rettore ed amministratore perpetuo dell'Ordine, è il Patriarca Latino di Gerusalemme, che rilascia agli iscritti i diplomi, i quali dal 1931 devono essere vistati e muniti di sigillo della Cancelleria dei Brevi presso la Santa Sede, ai fini del loro riconoscimento ufficiale.²¹

Nel 1888 Leone XIII Pecci apre l'Ordine alle donne; nel 1907 Pio X si proclama Gran Maestro; nel 1928 Pio XI Ratti restituisce il Magistero al Patriarca di Gerusalemme; nel 1949 Pio XII

¹⁹ Cuomo, Ordini cavallereschi antichi e moderni, Napoli, 1894, pag. 746; Pietramellara, Elenco degli Ordini equestri, loro origine e storia, Roma, 1901, pag. 54. Carmelo Arnone, Diritto Nobiliare Italiano, Milano, 1935, pag. 47.

²⁰ Pietramellara, "Elenco degli Ordini equestri, loro origine e storia, Roma, 1901. Dello Stesso autore, "Blasonario Generale Italiano, ovvero descrizione degli stemmi", Tivoli, 1898.

²¹ Il Patriarcato è considerato il più alto grado di dignità e di giurisdizione dell'Episcopato, attestato sicuramente dal tempo del Concilio di Nicea del 325, ma già anteriormente riconosciuto ai Metropoliti di Roma, per l'Occidente, di Antiochia, per la Siria, di Alessandria per l'Egitto. Il Patriarcato, che non va confuso con il primato romano sulla Chiesa, veniva giustificato col fatto che i Vescovi di Roma e di Antiochia erano successori di Pietro (che era stato Vescovo di Antiochia prima di esserlo di Roma), mentre quello di Alessandria era successore di San Marco, delegato da Pietro in Egitto. Il Patriarcato venne poi riconosciuto a Costantinopoli nel 381, come nuova Roma, e a Gerusalemme con il Concilio di Calcedonia del 451. A questi cinque Patriarcati, a cui corrispondono altrettante basiliche Patriarcali in Roma, altri se ne aggiunsero sotto la spinta delle circostanze storiche: così, in conseguenza dello scisma dei Tre Capitoli, alla fine del VI secolo, Aquileia si proclamò Patriarcato contro Roma, prerogativa che conservò anche dopo la riconciliazione con Roma, mentre, divisa la Diocesi di Aquileia, in Aquileia e Grado, le due città si proclamarono entrambe Patriarcato. Nel 1451 unita Grado a Venezia, fu soppresso il Patriarcato di Grado trasferendolo a Venezia. Il Patriarcato di Aquileia fu invece soppresso nel 1751. Il Patriarcato ha avuto un'importanza specialmente nei tempi recenti per l'unione di Chiese di rito orientale con la Chiesa cattolica: al capo di ogni singolo rito è stata riconosciuta la dignità di Patriarca. Vi è quindi un Patriarca di Antiochia per i Melchiti, i Siri e Maroniti; uno di Babilonia per i Caldei; uno di Sis e Cilicia per gli Armeni. Vi è poi un Patriarca latino di Gerusalemme dal 1847 ed uno di Alessandria per i Copti cattolici. Dopo la scoperta dell'America vennero istituiti un Patriarcato per le Indie occidentali con sede a Madrid ed uno a Lisbona nel 1716 ed infine uno per le Indie orientali a Goa. I poteri connessi con il Patriarcato, già assai estesi (convocazione e presidenza dei Sinodi Patriarcali, consacrazione di Vescovi, anche Metropoliti, ed Arcivescovi nell'ambito del proprio Patriarcato, conferimento del Pallio (stola lunga e stretta, di lana bianca, che vien posta sulle spalle con i due lembi pendenti, ornata di sei croci nere), rettorato ed amministrazione perpetua dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ecc.) sono oggi per i Patriarchi di rito latino ridotti, in pratica, a quelli di d'ogni Metropolita; più vasti poteri sono riconosciuti ai Patriarchi di rito orientale e variano secondo i decreti di unione. Nella Chiesa ortodossa i Patriarchi più antichi hanno visto diminuire la loro importanza ed autorità, per la tendenza autonomista delle varie Chiese nazionali che, divenute autocefale, son rette da Patriarchi: Mosca, Belgrado, Bucarest, Georgia e Sofia. Essi riconoscono tuttavia il Patriarcato di Costantinopoli quale "primus inter pares". Per puntualità storica si ricorda che Gerusalemme, nel Medioevo crociato, unitamente ad Antiochia erano rette a Regno, Tiro ed Edessa a Principato e Tripoli in Contea. Nel 1244 cadde definitivamente in mano musulmana Gerusalemme, il leggendario Krak dei Cavalieri rovinò nel 1271.

Pacelli gli conferisce personalità giuridica; Paolo VI nel 1977 crea nuove decorazioni, quali la Croce di Benemerenzza o Croce al merito.

Secondo il Pasini Frassoni, che riprende dal Gorino, *“Gli Ordini di San Gregorio Magno, istituito nel 1831 da Gregorio XVI e di San Silvestro predetto, attribuirebbero, seguendo una pratica ritenuta comune a tutti gli Ordini pontifici, la Nobiltà generica e personale per i cavalieri di Gran Croce”*.²²

L'Ordine Piano, così chiamato dal suo fondatore Pio IV nel 1559 e rinnovato da Pio IX Mastai Ferretti nel 1847, attribuiva ai cavalieri di I classe la Nobiltà trasmissibile ai loro figli e quelli della II classe la Nobiltà personale. Il titolo di Nobile annesso all'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Piano è stato riconosciuto all'uso nel Regno per la prima volta nel 1932, con provvedimento distinto da quello di riconoscimento del titolo equestre.²³

Da rimarcare che prima del Concordato del 1929 tali onorificenze dell'Ordine Piano venivano concesse unicamente a persone già in possesso Nobiltà come riconoscimento e riconferma della Nobiltà stessa “ ... che era ritenuta qualità e non titolo “. Solo dopo il 1929 “... adattandosi i Pontefici ai criteri moderni di considerare titolo quello di Nobile da potersi conferire e quindi avulso dallo stato precedente di Nobiltà, furono le decorazioni stesse conferite a non Nobili” rendendo così la Nobiltà collegata alle gerarchie dell'Ordine Piano non solo personale ma addirittura trasmissibile.

A tal proposito l'Arnone come commento di prefazione alla precedente opera citata (nota 10): *“Difatti solo ai Camerieri Segreti di Spada e Cappa ed agli Ufficiali Superiori della Guardia Nobile, che per l'ammissione a tali cariche devono provare la Nobiltà della loro famiglia, venivano conferite in passato le onorificenze dell'Ordine Piano, mentre ai Camerieri d'Onore di Spada e Cappa ed agli Ufficiali dei Corpi Armati Pontifici, pei quali non occorre la prova della Nobiltà, erano conferite le onorificenze degli Ordini Pontifici di San Gregorio Magno o di San Silvestro. E' consuetudine poi dei Pontefici di conferire, assieme alla nomina a Comandante della Guardia Nobile, la Gran Croce dell'Ordine Piano ed il Collare dell'Ordine Supremo del Cristo”*.

Tale travisamento di cose determinò un'inflazione di Nobili derivante dalla decorazione dell'Ordine Piano (sia pure, per la maggior Parte, solo a carattere personale), che fu molto ricercata da Ministri ed alti funzionari del Governo Italiano (n.d.r.: vedi ad esempio Luigi Federzoni, Costanzo Ciano, Araldo di Crollalanza, Dino Grandi, Francesco Maria Taliani de Marchio ecc.) e richiesta in sostituzione di altre onorificenze pontificie anche di grado superiore, e fu certamente causa determinante dell'abolizione, sancita con breve 11.11.1939, del regnante Pontefice Pio XII della Nobiltà annessa all'Ordine stesso, il quale era finito con l'essere ritenuto superiore all'Ordine Supremo del Cristo, che, di contro, non apporta la Nobiltà.²⁴

Comunque un attenta lettura dei conferimenti di onorificenze dell'Ordine Piano consente di trarre la deduzione che i Pontefici hanno, nella maggior parte dei casi, effettuato la concessione dei titoli a persone già provviste della Nobiltà civica o di altri titoli, sia pure

²² Pasini Frassoni, *“Considerazioni sui titoli Nobiliari e sugli Ordini equestri pontifici”*, Rivista Araldica, 1914, pag. 354.

²³ Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, n. 42, 1933, pag. 65.

²⁴ Si ricorda che l'Ordine della “Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo”, costituita in Portogallo nel 1318 da Re Dionigi, fu assimilato alla Chiesa l'anno successivo alla fondazione, per “diritto di collazione”, con Bolla pontificia di Giovanni XII, senza che da parte portoghese vi fosse alcun assenso in merito. Seguirono altre riforme, volte ad accentuare privilegi e dignità dell'istituzione, finché nel 1905 Pio X non ne trasformò anche il nome in Ordine Supremo di Cristo.

appartenenti a rami cadetti, e che, *“contrariamente all'opinione comune, i titoli pontifici possono essere poggiati, oltre che sul cognome, anche su predicati onorifici a carattere religioso (nome di Santi) come si rivela specialmente dai titoli concessi dopo il 1870 a non italiani”*.²⁵

Per detti Ordini la Consulta Araldica ha adottato le massime 35 e 50.²⁶

Anche l'Ordine pontificio di San Giovanni Laterano, detto anche dei Cavalieri Pii Partecipanti, dal suo fondatore Pio IV, istituito nel 1560 conferiva ai suoi membri il titolo di Comes Sacri Palatii et Aulae Lateranensis, ed il loro nome veniva registrato nell'Albo delle Famiglie Nobili dello Stato. Le distinzioni conferite da Pio IV furono a poco a poco annullate dai Pontefici successivi finché l'Ordine sparve nel 1700.²⁷

E' da ricordare che il titolo di Conte, che la Santa Sede suole conferire per antichissima usanza agli Arcivescovi e Vescovi, residenziali o titolari, assistenti al Soglio pontificio non è un titolo nobiliare, bensì una attribuzione molto simile alle diverse categorie di onorificenze non riconoscibile, né mai autorizzata dallo Stato Italiano. Per un decreto della S. Congregazione Concistoriale del 15 gennaio 1915, d'altro canto i Patriarchi, gli Arcivescovi e Vescovi residenziali hanno espresso divieto di far uso di insegne e titoli nobiliari gentilizi, a meno che non si tratti di una dignità secolare annessa alla loro sede o dell'Ordine di Malta o dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L'assistenza al Soglio pontificio è una distinzione onorifica della Chiesa; sono assistenti al Soglio i rappresentanti delle grandi Famiglie Orsini e Colonna che godono di tale privilegio dal secolo XVI, e talune categorie di ecclesiastici, quali i Patriarchi (che sono assistenti al Soglio nati) o gli Arcivescovi e Vescovi.²⁸

Il titolo di Conte palatino al tramonto della feudalità rimase svalutato perché privo di substrato territoriale,²⁹ e perché largamente distribuito dagli Imperatori mediante somme di danaro e dai Papi (o loro Legati), anche per mezzo della sua attribuzione a coloro che facevano parte di speciali Ordini equestri pontifici o per concessione a favore di un determinato collegio (come detto Milizia Aurata e Santo Sepolcro). Questo titolo più curiale che nobiliare era quasi sempre personale e generalmente non conferiva Nobiltà ereditaria; tuttavia invalse l'uso di trasmetterlo alla discendenza, donde la grandissima quantità di Conti.

Il titolo di Conte palatino è pure diverso dal titolo comitale, tanto nella qualificazione come nelle insegne.³⁰ Con massima del 12 dicembre 1924 venne stabilito che nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà sarebbe stata mantenuta la dicitura di Conte Palatino, ma sarebbe stato ammesso per gli insigniti di tale titolo, in conseguenza dei trattamenti uguali, l'uso promiscuo delle intitolazioni di Conte e Conte Palatino. I Conti Palatini pontifici sono chiamati Lateranensi, per distinguerli da quelli del Sacro Romano Impero. Il titolo di Conte palatino è dichiarato non rinnovabile, né trasmissibile senza speciale disposizione risultante dal diploma di concessione;

²⁵ Arnone, Riv. Araldiche 1950. Burattini Arnone: Dizionario dei titoli e degli stemmi delle famiglie marchigiane, Tip. Venturini, Ancona.

²⁶ Un "Massimario per servire alla Consulta Araldica" fu pubblicato in Roma, Tip. Civelli, 1905. Un "Nuovo massimario contenente massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e dal Real Governo e nuovamente ordinate" Roma, Mantellate, 1915. Le Massime successive sono pubblicate nel "Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica" e riportate dalla Gemma Piano Martinuzzi, citata.

²⁷ Sansovino, "Delle origini dei Cavalieri" Venezia, 1583.

²⁸ Gorino, "Titoli Nobiliari ed Ordini Equestri pontifici", Torino, Bocca, 1933, pagg. 58- 69, per gli Ordini equestri pag. 18, nota 36.

²⁹ Conte Palatino fu anche in Italia la carica di Vicario Imperiale o Reale per governare una provincia.

³⁰ Massima n. 23 della Consulta Araldica.

non sono riconosciute le concessioni di questo titolo fatte a favore di un determinato Collegio o per delegazione perpetua del Papa, fatti naturalmente salvi gli effetti di riconoscimenti già avvenuti.

Per gli Stemmi conferiti dai Sommi Pontefici alle persone alle quali possono essere conferiti titoli nobiliari nonché agli ecclesiastici, agli Ordini religiosi ed agli Enti ecclesiastici in genere, è ammessa dal Regio Decreto 10 luglio 1930 l'autorizzazione all'uso nel Regno, *"..fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi"*.

Di particolare interesse il Titolo pontificio di Marchese, per Famiglie romane dette di "Baldacchino".

"Sono Famiglie marchionali romane di Baldacchino quelle Costaguti, Patrizi-Naro, Theodoli, feudatarie del Patrimonio di San Pietro che godono del privilegio riservato dalla Santa Sede ai Principi, Cardinali ed Ambasciatori di avere in una sala del loro palazzo una specie di baldacchino di velluto rosso, sotto il quale è esposto il ritratto del Pontefice regnante e trovasi una sedia con i braccioli rivolti verso il muro, per significare che essa è riservata soltanto al Pontefice quando si degnasse di visitare quella casa. Anche la Famiglia comitale Soderini (Conti, Patrizi romani, Coscritti), gode di questo privilegio dei Marchesi di Baldacchino. Gregorio XVI nel 1842 nel creare Marchese il Conte Riccini, gli concesse il privilegio dei Marchesi di Baldacchino". ³¹

Questa usanza dei Marchesi di Baldacchino fu presa in Roma dopo il secolo XVII per imitare il costume dei Grandi di Spagna, e si è conservata sino ai nostri tempi.

I Marchesi di Baldacchino assunsero il trattamento³² di Don³³ ad imitazione dei Principi, e timbrarono la loro corona a cinque fioroni alternati da 9 punte perlate.³⁴

Per Patrimonio di San Pietro si intendevano genericamente tutti i beni fondiari della Chiesa, ma poi, nel tempo, venne a significare più propriamente il dominio temporale della Santa Sede. La sua origine risale alla donazione di terre fatta a Papa Zaccaria dal Re longobardo Liutprando

³¹ Del Bue, "Dell'origine dell'araldica" Lodi, 1846. Tale monografia risulta inserita nel volume V del "Teatro araldico ovvero raccolta generale delle armi ed insegne gentilizie delle più illustri e nobili casate che esistevano un tempo e che tutt'ora fioriscono in Italia" pubblicato in 8 volumi con tavole a colori a Lodi e Milano, 1841-1848, da Tettoni L. e Saladini F.. Vedi anche in medesima opera del predicato di "Magnifico" e di "Molto Magnifico". Arnone, Diritto Nobiliare Italiano, Milano, 1935, pag. 179.

³² *"Ricordo che Le qualifiche si distinguono dai trattamenti in base a normativa ben precisa in merito: tra le qualifiche sono annoverati il "Don", il "Nobil Uomo"; sono trattamenti d'onore aventi una certa affinità con le qualifiche i Titoli di Maestà, di Altezza Reale per il Principe Ereditario, ecc.;..... per il Principe della Real Casa che sia stato Reggente; spetta il tratta mento di Altezza Serenissima ai nipoti del Re, figli di Principe fratello, e ai figli e discendenti dai nipoti del Re e del Principe Ereditario..... Rappresenta inoltre trattamento d'onore quello di "Nostri Cugini" da Re attribuito ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, quello di Altezza Eminenissima per il Gran Maestro del S.M.O.M..... Il trattamento d'Altezza non suole essere fatto a persone private, perché serve a distinguere il potere sovrano. Invece per concessioni del Sacro Romano Impero o semplicemente dell'Impero Austro-ungarico risulta riconosciuto tale trattamento a Famiglie italiane, al quale va annesso per solito il trattamento di" durchlaucht".* Arnone, opere citate

³³ Sono da considerarsi qualifiche, in base all'art. 52 dell'Ordinamento, modificato dal R.D. 14 febbraio 1930, n. 101, quelle di "Don" e "Donna", premesse al nome di battesimo, nonché quelle di "Nobil Uomo" e "Nobil Donna", queste due ultime mantenute dai Patrizi Veneti.

La qualifica di "Donna" è attribuita alle consorti dei personaggi compresi nelle categorie prima e seconda dell'Ordine delle Precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210, integrato coi RR.DD. 18 gennaio 1929, n. 14; 22 dicembre 1930, n. 1757; 18 ottobre 1934, n. 1730.

³⁴ Antonelli, "I Marchesi di Baldacchino", Rivista Araldica, 1903, pag. 75. Arnone, Diritto Nobiliare Italiano, Milano, 1935, pag. 174..

che omaggiò Sua Santità con i territori di Amelia, Orte, Bieda e Bomarzo nel 741, ma si estese a mano a mano a tutto il Lazio, il Ducato di Spoleto, l'Esarcato e la Pentapoli. Quando il Regno di Sicilia divenne feudo della Chiesa fu compresa anch'esso nel Patrimonio, come pure i beni di Matilde di Toscana lasciati da questa in eredità alla Chiesa nel 1115.³⁵

Gli stemmi concessi dalla Santa Sede agli alti prelati sono strettamente personali.³⁶

Di minore importanza perché di scarsa attuazione nello Stato Pontificio, ma per questo non meno interessante, la titolatura collegata al feudo.³⁷

La primitiva Nobiltà fu di carattere feudale, coi necessari temperamenti determinati dalla proprietà terriera ecclesiastica. Verso il mille si trova la concessione di terre in enfiteusi con l'obbligo di difenderle, obbligo che divenne servizio militare. Il feudo si chiamava *beneficium*, ed i feudatari avevano il nome di Baroni e Cavallerotti. Dopo il 1511 il baronaggio cominciò a decadere, e ad esso si contrappose il ceto della Nobiltà e del Patriziato romano sotto la diretta disciplina dei Papi.

Di solito la Santa Sede concedeva titoli non appoggiati a predicato territoriale feudale, come in uso per quelli del Sacro Romano Impero, degli Estensi, dei Gonzaga, dei Farnese, ma al cognome soltanto.³⁸

*“La feudalità, di impropria applicazione nello Stato della Chiesa, apparve più manifesta nelle concessioni effettuate sotto Clemente XIII e Pio VI, allorché, in deroga alle comuni norme legislative regolanti le disposizioni feudali, vennero eretti tenute e poderi in Nobile ed Illustre titolo di Contea o Marchesato (con predicato feudale, ma senza l'obbligo collegato di prestazioni nei confronti del concedente, tranne la tassa di erezione), con la facoltà connessa in favore dei beneficiari e possessori, anche solo pro tempore, di detti fondi di trasmettere a figli, discendenti, eredi anche estranei ed in perpetuo “privilegi, immunità e prerogative .. con facoltà di usare in ogni luogo pubblicamente e privatamente le Armi e le Insegne solite portarsi da simili Conti .. o Insegne, Titoli o Gradi o Dignità Privilegi che qualsivieno Conti Antichi Nobili ed Illustri tanto Pontifici, quanto Imperiali, Regali o Ducali di Feudo”.*³⁹

³⁵ Grande incertezza regnò sempre sulla delimitazione territoriale di questi possedimenti e solo Innocenzo III nel 1201 riuscì a farsi riconoscere tutto il Patrimonio da Ottone IV. L'autorità del Pontefice su queste terre non era molta, perché il dominio effettivo era in mano a Famiglie nobili e poi ai comuni. Durante la permanenza dei Papi ad Avignone il patrimonio fu teatro di lotte tra le varie Signorie che avevano avuto modo di costituirsi ai danni del Papa. Solo l'opera del Cardinale Albornoz (Albornoz, Egidiane, Lib. II, cap. 37) riuscì a ricostruire lo Stato e a dargli una primitiva forma di organizzazione, ma lo scisma rimise tutto in gioco. I grandi Papi ricostruttori furono Eugenio IV e Niccolò V. Nell'età moderna le vicende del Patrimonio furono alterne: il carattere del possesso mutò e da riunione di Signorie familiari o autonomie comunali divenne vero Stato papale accentrato. Sisto V lo riordinò, Urbano VIII ancora lo ingrandì. Nel periodo napoleonico fu smembrato, ma il Congresso di Vienna lo restituì alla Chiesa. Nel 1860 e nel 1870 risultò definitivamente inglobato nel Regno d'Italia.

³⁶ Articolo 37 dell'Ordinamento Nobiliare Italiano del 1929.

³⁷ Le comunità feudali rappresentano nello Stato della Chiesa una realtà trascurabile rispetto al resto delle Città libere o direttamente amministrate dalla Santa Sede o, ancora, località soggette a liberi comuni (8,4%). Proporzionale l'origine della Nobiltà feudale. Cfr. A. Monti della Corte, “L'anzianità gentilizia delle Famiglie Italiane” in Rivista Araldica, 1931. Carmelo Arnone, più articoli dal 1948 al 1951 su rivista del Collegio Araldico. B.G. Zenobi, “Ceti e Potere nella Marca Pontificia”, ed “Il Mulino”, Bologna, 1976.

³⁸ Per l'art. 6 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974, è ammessa l'autorizzazione all'uso nel Regno d'Italia di titoli nobiliari pontifici appoggiati a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purché meramente onorifici.

³⁹ L'Arnone ricorda come esempi relativamente alla regione Marche: “La contea di Brugneto e Sambuco composta di 5 poderi, eretta da Clemente XIII il 30.7.1759 a favore di Luca Giannini, passata alla famiglia Ancarani di Spoleto, e da questa alla Viola di Senigallia; la contea di Bacacciana consistente in una tenuta nel territorio di Camerano, contrada Speranza (provincia di Ancona) eretta da Pio VI il 1.7.1789 a favore di Muzio Bonandrini, e passata con chirografo dello

Difatti detti Conti e Marchesi erano rispettivamente aggregati al numero dei Conti Palatini (il cui titolo era solo onorario ed appoggiato sul cognome, di regola personale e non ereditario) ma venivano ammessi al godimento dei privilegi facoltà e prerogative dei Conti e Marchesi di feudo, e quindi con diritto all'uso del predicato, e con facoltà di trasmissione a chi avesse avuto il possesso, anche temporaneo della tenuta o dei fondi, mentre in base all'ordinaria legislazione feudale pontificia, solamente i territori abitati, sottoposti permanentemente alla giurisdizione del feudatario, potevano essere eretti a feudi titolati mentre, nel nostro caso, non si avevano territori sottoposti ad alcuna giurisdizione permanente del feudatario.

Doverosa parentesi sulla data effettiva dell'eversione della Feudalità, universalmente, o quasi, accettata come 1806, verosimilmente perché in quest'anno venne promulgata tale legge nel Regno di Napoli ove l'istituto feudale era più vastamente applicato.

*"L'eversione feudale ebbe luogo in Piemonte con i decreti 7.3.1797 e 29.7.1797, confermati con Regi editto 18.11.1817; in Lombardia con le leggi della Repubblica Cisalpina 10.6.1796 e 24.3.1798; in Veneto con decreto 15.4.1806; Negli Stati Pontifici con decreto 24.7.1809, confermato con Motu Proprio di Pio VII in data 6.7.1816 (per le province di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche, Urbino, e per i Ducati di Benevento e Camerino); in Toscana con decreto 8.4.1808; nel Regno di Napoli con legge 2.8.1806; nel Regno di Sicilia con legge 10.8.1812; in Sardegna con Regio Editto 21.5.1836".*⁴⁰

L'influsso dell'eversione, appunto per lo scarso radicamento nel territorio pontificio del fenomeno feudale, produsse pochi o nulli effetti dal punto di vista nobiliare.⁴¹

Non mancano i titoli non nascenti da concessione, ma sorti da lungo uso, specie di Conti in alcune città, per la consuetudine formatasi, dopo il 1816, di attribuire ai Patrizi il titolo di Conte, sull'esempio del Governo Austriaco, che si dimostrò disposto a concedere detto titolo a quei Patrizi Veneti che ne avessero fatto richiesta.

La citata consuetudine mirava in realtà a far distinguere le antiche Famiglie, che avevano goduto del possesso perenne di un posto originario nel consiglio civico, partecipando *ab antiquo* alla sovranità del comune, da quelle che, dopo la restaurazione del 1815, furono chiamate a far parte dei consigli civici, fossero state prima Nobili o non Nobili.

Il Governo Pontificio approvò e sanzionò quest'uso, ma la Monarchia italiana non volle riconoscere la consistenza giuridica di detti titoli.

Solo nel Concordato, accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, vengono regolati i poteri della Santa Sede in materia araldica, per cui è da ritenere che lo Stato della Città del Vaticano

stesso Pontefice del 23.8.1792, al Conte Giovanni Zara, alla cui discendenza diretta il titolo attualmente si appartiene; il marchesato del Piano di Brogliano, San Giovanni e Nescorose, costituito da tre tenute, concesso il 12.7.1792 a Camilla Cambi, sposata a Voglia di Camerino e passato ai Ceccaroni per successione femminile; la contea di San Cristofaro, costituita dalla tenuta già di Castel Sigismondo, eretta il 7.7.1796 da Pio VI a favore dei fratelli Felice e Fabio Plebani, e dei figli di Fabio e discendenti, eredi e successori in perpetuo, possessori pro tempore della medesima tenuta. Altro esempio è costituito dal marchesato di Nannerini, formato da una tenuta detta Nannerini, sita a Sant'Elpidio a Mare, già sottoposta a fidecommesso primogeniale da Nicola Nannerini, ed eretta con chirografo 14.2.1788 di Pio VI in Nobile ed Illustre Titolo di Marchesato a favore del nipote di Nicola, Nobile Luigi Nannerini e suoi discendenti in perpetuo possessori pro tempore. Essendo la tenuta sottoposta a primogenitura, non potevano essere chiamati a succedere se non i discendenti primogeniti, con esclusione quindi d'altri eredi successori pro tempore della tenuta stessa".

⁴⁰ Gaslini, La cognomizzazione dei predicati nobiliari, in Riv. Dir. Civile, N.1, 1991.

⁴¹ Ricordo le comunità feudali ancora presenti nella Marca alla data dell'eversione feudale: Genga, Rotorcio, Monte Marsciano, Chiaravalle, Castel Ferretti, Monte Gallo, Barbara.

non sia succeduto nei poteri araldici a quelli tenuti dal Pontefice come Sovrano temporale prima del 1870.⁴²

“Il Pontefice prima del 1870 riuniva in se la duplice qualità di Capo dello Stato Pontificio e di Capo della Chiesa Cattolica, venendo ad essere così l'organo di due specie di rapporti con gli Stati: rapporti di natura religiosa come Capo della Chiesa, e rapporti di natura giuridica e politica come Capo dello Stato Pontificio. Quindi nella Sua duplice qualità egli era fonte della Nobiltà da lui creata. Nel 1870 il Pontefice fu privato del potere temporale e solo nel 1871 gli furono resi (ne era stato privato con “debellatio manu militari”) dal Governo italiano, con legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle Guarentigie, nel territorio del Regno, gli onori sovrani, mantenute le preminenze d'onore riconosciuteagli dai Sovrani cattolici, concesse tutte le prerogative onorifiche della Sovranità e tutte le immunità necessarie per l'adempimento del Suo Altissimo Ministero.

*Sennonché tra queste prerogative onorifiche, di una delle più rilevanti, perché integra uno dei più importanti attributi della Sovranità, quella di concedere titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche, non venne fatta menzione nella legge, per cui sorse il problema se il Pontefice avesse, anche dopo la caduta del potere temporale, la facoltà di conferire titoli nobiliari”.*⁴³

*“In proposito è bene ricordare che, anche prima del 1870, non sempre il Pontefice conferiva le onorificenze ed i titoli nobiliari nella sua qualità di Capo territoriale dei Suoi Stati, dato che anche quando faceva concessioni a stranieri, Egli agiva nella Sua qualità di Capo spirituale della Chiesa, e per ricompensare benemeritenze verso la Chiesa”.*⁴⁴

Sta di fatto però che non risulta che fra il 1870 e il 1924 il Governo italiano sia intervenuto per autorizzare l'uso di titoli nobiliari pontifici, mentre per le onorificenze pontificie consentì l'autorizzazione con la procedura delle onorificenze estere, mediante istanza diretta al Ministro degli Esteri.

Si venne così a creare una disparità di trattamento tra titoli nobiliari ed onorificenze e a ritenere che il Pontefice non avesse avuto più la potestà di concedere titoli nobiliari, perché non più Sovrano territoriale e nell'esercizio attuale del Suo potere, e non venne tenuto conto della potestà di farlo come Sovrano spirituale, cioè di figura a carattere internazionale.

Per le onorificenze si ritenne che la potestà della concessione sarebbe rimasta invece nel Pontefice anche senza l'esercizio della Sovranità territoriale attuale, poiché la conserva anche il Sovrano spodestato per i suoi ordini gentilizzi, e non per quelli di Corona, dei quali perde il Gran

⁴² Arnone “Diritto Nobiliare Italiano”, Milano, 1935, pagg.192-196. Professor. G. Sabini; L.Gualtieri: “Nuovo statuto delle successioni ai titoli e attributi Nobiliari del 1926, 1928. L'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano nella vigente legislazione”, Roma, 1933.

⁴³ Gorino, *Diritto di Famiglia*, pagg. 26 e seg.. Arnone *Diritto Nobiliare Italiano*, Milano, 1935, pag. 193.

⁴⁴“Esempio storico tipico è quello della concessione da parte di Pio IV del titolo di Granduca di Toscana a Cosimo I il Grande, Signore di Firenze. Per tale ragione i Pontefici dopo il 1870, pur venuta meno la potestà temporale, continuarono a concedere titoli Nobiliari e onorificenze, in virtù delle Loro Sovranità di natura spirituale e di carattere internazionale, e nessuna disposizione venne mai emanata dallo Stato italiano, perché di essi non si facesse uso nel Regno. Negli altri Stati cattolici dopo il 1870 si continuò nei riguardi dei titoli Nobiliari e delle onorificenze pontificie a fare lo stesso trattamento di prima.

Solo nel novembre 1924 il Consiglio dei Ministri con speciale deliberazione, resa nota a mezzo di circolare diretta ai Prefetti, stabilì che i cittadini italiani insigniti di titoli Nobiliari pontifici posteriormente al XX settembre 1870 potessero chiedere di far uso dei titoli loro concessi mediante Decreto Reale di riconoscimento”. Arnone, *Diritto Nobiliare Italiano*, Hoepli, Milano, 1935. All'esempio citato dall'Arnone aggiungerei il titolo di Duca di Ferrara concesso da Paolo II nel 1471 a Borso, bastardo di Nicolò III Marchese d'Este e Stella de' Tolomei, già Duca di Modena e Reggio e Conte di Rovigo per concessione imperiale. Cfr. Conte Clemente Riva Sanseverino, “Reggio Nobile”, Mucchi editore, 2003, pag. 29.

Magistero, perché facenti parte del patrimonio araldico dello Stato.

Così nell'Ordinamento Nobiliare del 1929, all'articolo 35, venne stabilito che l'autorizzazione Reale ad usare titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici dopo il 1870 avrebbe potuto esser data nei singoli casi nei limiti del Breve di concessione, giusta le norme stabilite dal Regio Governo.

Da ricordare che con i Patti Lateranensi del 1929, (art.21 del trattato) furono conferiti ai Cardinali gli stessi onori dei Principi del Sangue.⁴⁵

Dopo il Passaggio alla Repubblica, si convenne che il trattamento d'onore venisse conservato in quanto dovuto ai Principi del Sangue stranieri.⁴⁶

Giova ricordare che Papa Benedetto XIV Lambertini con la costituzione *Urbem Romam* del 4 gennaio 1746, regolando la Nobiltà civica di Roma, stabilì che le Famiglie dei Sommi Pontefici, di diritto, avrebbero fatto parte della Nobiltà civica romana. La Nobiltà civica era ereditaria ed era iscritta nel Libro d'Oro che venne chiuso il 20 settembre 1870.

Lo "Elenco ufficiale dei titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici dopo il 1870 ed autorizzati all'uso nel Regno" (Principe, Duca, Marchese, Conte Barone), è riportato nel Bollettino ufficiale della Consulta Araldica del Regno del 1931, n. 41, pagg. 155-172. Si rammenta che Patriziato e Nobiltà, eccetto che per le deroghe verificatesi per quest'ultima dopo il 1929 ed annoverate dall'Arnone, per la loro intrinseca essenza non potevano rappresentare oggetto di provvedimento sovrano di grazia per "concessione" ma, tutt'al più, di un provvedimento amministrativo "ricognitivo" o, dopo il 1827 nello Stato della Chiesa, di formale "conferma" con "Sovrano Rescritto". Ulteriore deduzione porterebbe a ritenere che Nobiltà e Patriziato, non avrebbero potuto, e dovuto, sottostare a provvedimenti di conferma o di convalida sabauda, in quanto indipendenti dall'Autorità Sovrana, dalla quale, per origine, risultano estranei.

Dopo il 20 settembre 1870 le fonti per i titoli nobiliari di concessione pontificia, indipendentemente dalla autorizzazione del Regno subentrato o dalle domande inoltrate dagli investiti, si rifanno principalmente a tre studi: il primo di G. d'Erri, *"Elenco dei titoli pontifici conferiti dopo il 20.9.1870"* sino al 1912, anno della pubblicazione e da me già citato in altro scritto; il secondo di G. Martinuzzi *"Titoli di Nobiltà concessi dai Sommi Pontefici dopo il 1870 ed autorizzati all'uso nel Regno"* e comprendente, sino al 1929, 76 famiglie per un totale di 89 concessioni; il terzo dell'Arnone *"Titoli nobiliari pontifici concessi ad Italiani dopo il 1870"*, comprendente anche Famiglie non autorizzate all'uso, per mancanza di richiesta al Governo Italiano o Famiglie decorate del titolo di Nobile, non per diretta concessione del Sovrano Pontefice, ma in dipendenza dell'essere gli insigniti decorati dell'Onorificenza di Commendatore, Commendatore con placca (con annessa Nobiltà personale) e Cavaliere di Gran Croce (con annessa Nobiltà trasmissibile) dell'Ordine Piano, sino al 1950.

Impossibile discettare sulla Nobiltà nello Stato della Chiesa senza ricordare due istituti volti ad assicurare il decoro e la potenza del casato, mediante l'inalienabilità del patrimonio e la

⁴⁵ Vedi M. Falco, "Corso di diritto ecclesiastico", vol. II, Diritto Ecclesiastico Italiano, Padova, 1933, p. 92.

Per eventuali approfondimenti, S. Bordonali, "La posizione dei Cardinali nell'ordinamento giuridico italiano", pag. 233 e note 106 e 109.

⁴⁶ O. Ranalletti, "Istituzioni di Diritto Pubblico", Giuffrè, Milano, 1947, pagg. 174 - 219. S. Romano, Corso di diritto costituzionale, pag. 221.

conservazione e la trasmissione dei beni attraverso la linea agnazia maschile: il fedecommesso e la surrogazione.

“Il fedecommesso rappresenta un istituto di diritto romano che trovò nella decadenza del feudo il suo sviluppo. Con esso il testatore imponeva ad una persona di sua fiducia l’obbligo di trasmettere la eredità alla sua morte, o dopo un tempo determinato, secondo l’ordine di successione legittima, fissato da Giustiniano non oltre la IV generazione. L’istituto mirò a conservare il patrimonio domestico, e a trasmetterlo integro nel fedecommesso di Famiglia, dato che colui che otteneva il fedecommesso non poteva diminuire, né alienare il patrimonio, di cui aveva soltanto l’usufrutto, né confonderlo con i propri beni.

Il massimo sviluppo dell’istituto fu raggiunto in Italia nei secoli XVI e XVII, diventando il mezzo normale di trasmissione del patrimonio domestico, divenuto indivisibile ed inalienabile mediante la volontà del disponente. La trasmissione era fissata preventivamente sia per contratto che per atto di ultima volontà, senza limiti di generazione, a favore generalmente della parentela maschile; ma poteva anche stabilirsi la chiamata dei collaterali, delle donne e dei loro discendenti, qualora fossero mancati gli agnati. Colui che otteneva il fedecommesso derivava il suo diritto, come nel feudo, non dall’ultimo possessore morto, ma dalla volontà del fondatore, senza che avesse rilievo il fatto che egli fosse discendente o collaterale dell’ultimo possessore, poiché sia l’uno che l’altro erano successori “ex pacto et providentia maiorum”.

La trasmissione fedecommissaria poteva aver luogo in cinque forme: per maggiorasco (che poteva essere regolare o irregolare), per seniorato, per primogenitura, per juniorato, per ultimogenitura.

Il fedecommesso durava finché esisteva la Famiglia, a meno che non fosse stabilito diversamente nell’atto di fondazione, come avveniva nello Stato Pontificio con l’istituto della surrogazione. A causa dei vincoli che con il fedecommesso si ponevano alla libera circolazione dei beni, gli Stati cercarono di limitarne la fondazione. Solo l’Ordinamento Nobiliare napoleonico e muratiano favorirono lo sviluppo del maggiorasco”.⁴⁷

Per ciò che riguarda la surrogazione: “E’ da ricordare che nello Stato Pontificio, per una non retta interpretazione dell’istituto dell’adozione nell’antico diritto pretorio, fu ritenuto che i testatori e gli istitutori di fidecommessi fossero autorizzati a stabilire l’ordine e la sequenza di successione dei loro beni, e quindi dei privilegi, titoli e giurisdizioni annessi ai beni stessi. In virtù di questa facoltà molti istitutori di fedecommessi stabilirono la sequenza successoria oltre il limite naturale della loro discendenza agnazia, consentendo che estranei alla famiglia succedessero nei beni, nel nome e nei titoli. E’ questa la figura giuridica della surrogazione. Inoltre in altri casi, con l’assenso o la tolleranza del Governo papale, la surrogazione di una famiglia ad un’altra veniva effettuata come espediente per assicurare ad una persona di conseguire un rango elevato, al quale non avrebbe potuto pervenire per altra strada, o con una successione, che nei casi di estinzione di una famiglia sarebbe stata dubbia per la concorrenza di più famiglie discendenti da ceppo femminile, stante l’assenza quasi assoluta in Roma e nelle province romane di leggi generali di successione.

Talora anche l’ordine di successione fedecommissaria o testamentaria in caso di estinzione della famiglia subiva all’atto pratico deroghe e mutazioni per volontà del Papa. Di tal che con la

⁴⁷ Rivera, “La successibilità Nobiliare per surrogazione”, Rivista Araldica, giugno-luglio 1926; Carmelo Arnone, “Storia ed ordinamento del diritto Nobiliare italiano”, Hoepli, 1935.

surrogazione veniva imposto che l'onorato si sostituisse nei beni, nei titoli, nel nome alla famiglia dell'adottante, del testatore o dell'istitutore del fidecommesso.

Di tale istituto della surrogazione non si trovano tracce né nel Codice Napoleonico, né negli ordinamenti degli ex Stati italiani preunitari, ad eccezione dello Stato Pontificio ed in parte in Toscana. Inoltre per diritto romano (codex de mutatione nominis, 9, 25) ognuno aveva piena facoltà di mutare il proprio nome sia assumendo un nome che ad altri non appartenesse, sia assumendo un nome altrui purché ciò fosse fatto "sine fraude et iniuria". Questo principio della mutabilità dei cognomi non subì alcuna innovazione nel diritto intermedio, né nel diritto pontificio che non emise in proposito alcuna disposizione innovativa.⁴⁸ L'obbligo di assunzione di altro cognome dopo il secolo XIII, in cui il cognome divenne di uso generale, venne talvolta però imposto come condizione, "sub conditione nominis ferendi", per l'accettazione di atti di liberalità, o per contrazione di matrimoni in cui lo sposo assumeva, o anteponeva al proprio, il cognome della moglie, ma qui non si ha la figura della surrogazione. E in questi casi in taluni Stati occorre l'assenso Sovrano".⁴⁹

Con la regolamentazione nobiliare del 1929, all'articolo 20, si ammise eccezionalmente la ulteriore iscrizione al Ceto Nobile della Nobiltà romana dei fratelli, e loro discendenti di ambo i sessi per linea mascolina e delle sorelle a titolo personale, dei Sommi pontefici.

L'11 febbraio del 1929 venivano sottoscritti tra l'Italia e la Santa Sede il Trattato del Laterano (a carattere eminentemente politico, abrogativo della legge delle Guarentigie, con allegata, all'art. 25, una convenzione finanziaria), per la risoluzione della così detta "Questione romana" (art. 26), e fra l'Italia ed il Pontefice, nella sua qualità di Capo della Chiesa, un Concordato, a carattere eminentemente ecclesiastico, diretto a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia.

Trattato e Concordato, giuridicamente inscindibili, rivestono la natura di accordo internazionale vero e proprio, in quanto concluso tra due subietti di diritto internazionale e perché basato sul principio fondamentale di ogni accordo internazionale.⁵⁰

Al Sovrano Pontefice fu riconosciuta la posizione di Sovranità sul nuovo Stato della Città del Vaticano, ne fu precisata la posizione giuridica di neutralità ed inviolabilità, fu confermato l'obbligo dello Stato Italiano ad usare i trattamenti previsti dal diritto internazionale.

Circa il concetto di Sovranità, il suo fondamento giuridico, storico e le prerogative connesse, confronta le dottissime disquisizioni del Marchese Professor Aldo Pezzana Capranica del Grillo

⁴⁸ "Nel diritto italiano è ammesso soltanto che l'adottato assuma il cognome dell'adottante aggiungendolo al proprio. Inoltre per l'art. 119 del R.D. 15 novembre 1865, numero 2602 sull'ordinamento dello stato civile è ammesso il cambiamento di nome e cognome o l'aggiunta di altro nome e cognome, ma tanto l'adozione quanto il cambiamento o l'aggiunta del nome o del cognome non comportano per il nostro diritto trasmissione di diritti e privilegi Nobiliari.

La nostra legislazione ammette anche il cambiamento di cognome delle famiglie e di predicati Nobiliari dei nuovi territori annessi al Regno, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778 e 10 gennaio 1926, n. 17, ai fini della loro restituzione in lingua italiana". Arnone, vedi nota seguente.

⁴⁹ Carmelo Arnone, "Storia ed ordinamento del diritto Nobiliare italiano", Hoepli, 1935, pagg.38-41.

⁵⁰ Tra i più importanti esempi storici di concordati a carattere di internazionalità, sono da menzionare: quello di Worms del 1122 che concluse la lunga lotta per le investiture tra i Papi e gli Imperatori; quello tra Leone X (Giovanni de Medici - 1513 + 1521- figlio di Lorenzo il Magnifico, che, si ricorda, a soli 7 anni già portava la tonsura e a 13 era già Cardinale) e Francesco I (Figlio di Carlo d'Orleans, Duca di Valois, e di Luigia di Savoia) del 1516, per l'abolizione della Prammatica Sanzione di Bourges; quello napoleonico tra Pio VII Chiaramonti ed il Primo Console che, nel 1801, pose termine tra il dissidio creato dalla Rivoluzione Francese tra la Chiesa e lo Stato.

in merito all'Ordine Gerosolimitano di Malta.⁵¹

I Patti Lateranensi hanno, di fatto, rappresentato nei rapporti tra Chiesa e Stato le concessioni che ciascuno dei due poteri compì a favore dell'altro rinunciando a pretese fondate esclusivamente sul diritto canonico o sul diritto statale.

Nel Concordato veniva stabilito all'art. 41 che l'Italia autorizza l'uso nel Regno, e nelle sue colonie, delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina da farsi su presentazione del breve stesso e, all'articolo 42, che l'Italia ammetterà il riconoscimento mediante Decreto Reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

In esecuzione dei due articoli fu emanato il Regio Decreto 10 luglio 1930, n. 974, contenente disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici.

E' stato rilevato dal Gorino che il Regio Decreto 10 luglio 1930 non si è uniformato all'articolo 42 del Concordato, per il fatto che detto articolo parla di riconoscimento (sia pure attributivo), dei titoli nobiliari pontifici, mentre il decreto su indicato usa il termine autorizzazione all'uso, altrimenti detto conferma.

Da questa diversità di locuzione risulterebbe che non è stato tenuto conto della natura del diritto araldico pontificio, di carattere spirituale, diritto legato alla Santa Sede come potestà spirituale e non dalla sua espressione statuale, che è lo Stato della Città del Vaticano.

In virtù di tale carattere i titoli nobiliari pontifici avrebbero dovuto essere sottoposti allo stesso trattamento dei titoli degli Stati preunitari del Regno d'Italia, ed essere considerati come titoli italiani (articolo 30 dell'Ordinamento).

La Costituzione repubblicana del 27 dicembre 1947 ha stabilito, con sfrenata fantasia innovativa e giuridica, che i rapporti tra Stato e Chiesa "Sono regolati dai Patti Lateranensi".

Solo con legge 25 marzo 1985, n. 121, facente seguito alla "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio del 1984", la Repubblica Italiana, dopo circa 50 anni dal Concordato e per la prima volta, mette mano ai Patti Lateranensi.

Dal nuovo accordo nessuna modifica traspare circa gli articoli 20, 21, 41, 42 (citati) del vecchio Concordato Lateranense, da cui si desumono invariati poteri della Santa Sede in materia araldica.⁵²

* * * *

Per ciò che concerne gli attuali rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede circa i titoli da questa concessi (sconosciuti all'attuale ordinamento della Repubblica Italiana che ingenerosamente prevede per i titoli nobiliari «qualifiche e prerogative annesse», non la soppressione, ma la privazione del loro valore giuridico e, come e perché tali, non più soggetti

⁵¹ Pezzana Aldo, "Il fondamento giuridico e storico della Sovranità dell'Ordine Gerosolimitano di Malta", Monografia, grafiche Palazzotti, Roma.

⁵² "Dopo consultazione del concordato Stato-Chiesa Cattolica del 1984, posso dire che non si rinviene traccia di riferimenti ai titoli nobiliari; del resto è logico che un socialista non potesse appassionarsi molto a tale argomento". Antonio Maria Orazi, politologo, Lucca.

N.d.R.: per "socialista" intendesi l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi, firmatario dell'accordo per la Repubblica Italiana.

di diritto pubblico, così da rimanere, de facto, in vita solo quale reminiscenza storica e con quel valore sociale loro derivato dal perdurante costume),⁵³ a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1953, n. 112, - in supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 21 marzo, n. 67 -, avente come oggetto il Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, al Titolo III, Araldica, straordinariamente si discetta e si stabiliscono tassazioni per autorizzazioni all'uso, a seguito di Decreto Presidenziale, di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari, oltre a decorazioni ed onorificenze, di concessione pontificia, oggetto quindi di speciale e riservato trattamento, rispetto ai titoli del Regno d'Italia. In tale tabulato vengono statuiti gli importi da versare all'erario repubblicano, con tassazione separata, a seconda se i titoli risultassero dal Breve di concessione trasmissibili per due o più maschi, se intestati o trasmissibili per maschi e femmine, per 1) titoli, predicati, qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi. 2) Titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte e Barone o Visconte. 3) Gli appellativi di Don e Donna, con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio. 4) Predicato unito al titolo. 5) Qualifiche.

Inusitate, nell'ottica repubblicana che ha privato del loro valore giuridico i titoli nobiliari, le ipotesi (comunque tassate, evidentemente perché anche per lo Stato repubblicano, pecunia non olet) previste per l'emissione di provvedimenti nobiliari di giustizia volti al riconoscimento di legale spettanza e di legittima successione paterna, sempre e solo se originata da titoli di concessione pontificia, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri.



Impossibile disquisire sui titoli nobiliari nello Stato della Chiesa, senza citare, seppur in via incidentale, tre piaghe che afflissero per secoli la gestione del potere temporale e spirituale, a tutti i livelli.

"Nicolaismo", "Simonia" e "Nepotismo", quantomeno agli occhi della moderna evoluzione etico-spirituale, configuravano un censurabile esercizio del potere, seppur relegato prevalentemente ai secoli XV e XVI e strettamente collegato (e caratterizzante) la Sovranità temporale dei Romani Pontefici, espresso in biasimevoli pratiche volte all'estensione del prestigio e dell'influenza politica. Tali pratiche necessariamente conducevano anche a concessioni nobiliari dirette, ma anche per delega, in ambito familiare, figli compresi, o ad estranei, sovente dietro compenso, non certo per premiare meriti o angeliche virtù, ma solo per incrementare il patrimonio familiare.

Esempi più significativi in tal senso sono rappresentati da Innocenzo VIII ed Alessandro VI.⁵⁴

⁵³ La XIV disposizione della nostra Costituzione non rappresenta un Novum Juris, poiché trova riscontro, come principio, in altre considerazioni repubblicane moderne, ad esempio quella di Weimar: "I titoli Nobiliari valgono solamente come parte del nome e non dovranno esserne conferiti di nuovi" (la nostra Costituzione ha cognominato solo i predicati, quella di Weimar anche i titoli); quella cecoslovacca: "I Titoli non devono essere accordati che per designare l'impiego o la professione"; quella irlandese del 1937 che inibisce la concessione di nuovi titoli Nobiliari, ma ammette all'uso quelli anteriori al 1921; quella francese, in ultimo, che non tratta l'argomento ma nella quale la legge ammette l'accertamento e il riconoscimento ad personam, non estendendosi quindi ai discendenti del richiedente.

⁵⁴ **Innocenzo VIII:** Giovanni Battista Cybo, Vescovo di Molfetta, (1484+1492) fatto eleggere da Giuliano della Rovere, che era stato posto nella condizione di ineleggibilità, solo perché, a questi, totalmente succube. Con la famigerata bolla "Summis Desiderantes" iniziò i processi e la persecuzione delle streghe. La caccia ebbe la sua apoteosi e teorizzazione nel prontuario pubblicato a Colonia nel 1487 chiamato "Malleus maleficarum", libro fra i più orripilanti della storia umana. In germania i roghi di innocenti arsero per due secoli e mezzo. Il dissesto economico sotto il suo Pontificato toccò tali

Già Papi come Innocenzo III dei Conti di Segni e Bonifacio VIII Caetani avevano praticato il Nepotismo, ma il così detto "Grande Nepotismo", secondo una schematizzazione storica ormai

livelli che il Papa fu costretto ad impegnare parte del Tesoro Pontificio e la stessa Tiara. In un clima di corruzione morale totale della Curia, ebbe due figli illegittimi ai quali dedicò la miglior parte del suo tempo. Il figlio legittimo Franceschetto fu dato in sposo a Maddalena, figlia di Lorenzo de' Medici. Contestualmente nominò Giovanni de' Medici (fratello di Maddalena e futuro Leone X) cardinale a soli 13 anni. Sua Santità Innocenzo VIII, comportandosi, con evangelica ispirazione, da prezzolato aguzzino, in Vaticano tenne in catene, dietro lauto compenso annuo, pagato dal fratello sultano Bayazid, sino alla morte, il Principe moro Gem, risultato sconfitto nella lotta di successione.

Alessandro VI: Rodrigo Borgia, in origine de' Borja, (1492+1503) con questo Pontefice, che, ricchissimo, letteralmente comprò la sua elezione al Soglio, s'istituzionalizzò l'orrenda pratica di pattuire in anticipo con i Cardinali le somme di danaro necessarie per averne in cambio dei voti. Da donne sconosciute ebbe Pedro, Geronima ed Isabella. Da Vannozza Cattanei, donna d'immonde origini plebee, ebbe Cesare, Giovanni e Goffredo che riconobbe ufficialmente. Lucrezia si trasformò in elegante strumento della politica familiare sposando <dopo essere stata, pare, resa gravida dal padre Alessandro (già Papa!)>, prima Giovanni Sforza, Signore di Pesaro; poi Alfonso d'Aragona, che fu assassinato su commissione del fratello Cesare; quindi Alfonso d'Este, signore di Ferrara, dal quale ebbe Ippolito, che a soli 9 anni fu nominato Arcivescovo d'Astrigonia e quindi Cardinale. Lucrezia giunse a rappresentare, su incarico paterno, alla corte Papale il Sommo Pontefice. Cesare, nominato dal padre cardinale e Vescovo di Valencia, sposò una principessa, dopo essere stato investito del Ducato di Valentinois e aver ricevuto in dono la Romagna. Unito al padre Alessandro nella volontà di costituire un Regno nell'Italia centrale per passare quindi alla secolarizzazione dello Stato della Chiesa in favore dei Borgia, Cesare ricorse ad orribili eccidi prevalentemente perpetrati con l'omicidio e l'inganno. Messa da parte Vannozza Cattanei, Alessandro VI nominò Alessandro Farnese cardinale diacono dei SS. Cosma e Damiano per l'unico merito di essere fratello della propria nuova amante Giulia. Più che giustamente criticato da Gerolamo Savonarola per la vita dissoluta e perché "simoniaco ed eretico", sbrigativamente il Borgia si liberò dell'incomodo frate, prima scomunicandolo poi mandandolo al rogo. Sposarsi o praticare il concubinato, il così detto reato di nicolaismo, così come la simonia, erano "debolezze" piuttosto diffuse dalle più alte gerarchie della Chiesa sino ai più bassi ranghi: Giovanni XV era figlio di un umile prete; Giovanni XIX (Romano dei conti di Tuscolo, (1024+1032), che, intronizzato da laico, si fece somministrare tutte le consacrazioni necessarie in un sol giorno), passò lo scettro di Pietro al proprio figlio dodicenne Teofilatto (Benedetto IX, 1032 deposto nel 1044), come eredità familiare.

Adriano II (+ 872) era legittimamente sposato ed aveva una figlia. E così via, come ampiamente documentato in questi brevi cenni che ho voluto vergare sulla storia delle "Loro Sovrane Santità".

D'altronde era quasi la regola poter ottenere una deroga dal celibato soprattutto se ricchi prelati, i più poveri erano obbligati alla castità oppure costretti a peccare: un sinodo del 1078, voluto da Gregorio VII (Ildebrando di Soana 1073+1085), ordinò la sospensione di tutti i Vescovi che avessero concesso il concubinato al clero in cambio di danaro.

Da sempre le regole hanno avuto valore solo per il popolo, sia ecclesiastico che laico, ed il principio non sembra del tutto disdicevole. Come per prelati ricchi e Cardinali esistevano deroghe alla castità, così avveniva come regola anche per le case regnanti a cui la Chiesa, in cambio di favori, concedeva quanto agli altri non lo era: basti considerare le regine ripudiate, la poligamia o le regine morganatiche (aggettivazione simile all'"Omnia munda mundis" di manzoniana memoria) che ufficialmente o pubblicamente molti sovrani, solo se cattolicissimi (!), potevano permettersi.

Il cedere ai peccati della carne naturalmente non era appannaggio del solo sesso maschile: dalle supreme cariche alle più umili, dalla clausura più stretta, al monachesimo più liberale, molte femmine religiose, dimentiche della castità terrena perché spose celesti di Cristo, come secolari e laiche donnette si affannarono saltando fra un talamo ed un altro, preda di umana lussuria.

Qualche esempio famoso, per tutti: a Leone IV (+ 855) successe una donna proveniente da Magonza che, dopo aver studiato ad Atene, fu eletta Papa nel 855 e regnò per due anni senza essere scoperta. Durante una processione in Laterano sarebbe stata assalita improvvisamente dalle doglie del parto ed avrebbe dato alla luce un figlio: naturalmente non avendo avuto remore a farsi eleggere Papa, nascondendo il suo sesso, tanto meno ne aveva avute, ai fini della mandatoria castità, materialmente offrendosi sino ad esecranda gravidanza. Ancora nel 1400 non ci si poneva nessun problema nell' esporre nel duomo di Siena il busto della papessa Giovanna assieme a quelli di altri Papi, sino a quando Clemente VIII non lo fece rimuovere.

Il sagace Boccaccio a piene mani riprese da questa vicenda per colorire un suo scritto. Altri ritengono che il nome di Giovanna sia stato imposto per scherno dal popolo di Roma a Giovanni VIII perché tutto il suo Pontificato fu dominato dalla personalità dell'amante Giovanna, celebre cortigiana.

Altro esempio passato alla storia perché immortalato dal Manzoni, è quello di Marianna De Leyva, figlia di Don Martino Principe di Ascoli e Conte di Monza, che, fattasi suora nel 1591 col nome di Virginia Maria (mai nome si dimostrò così improvvisto), ma detta Signora di Monza, per la relazione avuta con P. Osio, nella finzione letteraria chiamato Egidio, rimase gravida così da essere murata viva. Altrettanto dicasi del superbo pittore Filippino Lippi (1457 + 1504) la cui storia ci è tramandata dal Vasari: era figlio di Fra Filippo Lippi, anch'egli pittore, e della madre superiora del convento di clausura del Carmine di Firenze in cui l'artista era stato chiamato per l'esecuzione di affreschi nella "Cappella Brancacci"; gli stessi affreschi incompiuti dal padre, nella stessa cappella, furono terminati dal figlio Filippino, che però non risulta aver imitato il padre anche nella stessa foga virile parallela all'arte, nei confronti delle calorose suore. Il problema che quindi non tardò a venire al pettine fu la conservazione dei beni ecclesiastici che troppo facilmente venivano alienati dal clero sposato.

accettata, ha inizio con Martino V Colonna⁵⁵ e giunge sino a Paolo IV Carafa; il "Piccolo Nepotismo", risorto nel XVI e XVII secolo dopo la Bolla "Admonet nos" di Pio V Ghislieri, inizia con Pio IV Medici⁵⁶ per terminare con Pio VI Braschi.

La "Simonia" era piaga ampiamente testimoniata in età merovingica, tra gli altri da Gregorio di Tours il quale diceva che *"I Re vendevano il sacerdozio ed i chierici lo compravano a peso d'oro"*. Ma soprattutto nella società feudale l'acquisto di dignità ecclesiastiche, che implicavano anche benefici e titoli, era oggetto di mercato, e ciò comportava che Vescovi ed Abati, per far fronte alle spese incontrate, gravassero spesso sui loro sudditi. Pene vennero comminate da Gregorio Magno, da Leone IX dei Conti di Egisheim-Dagsburg e da Gregorio VII; fu prevista la deposizione per i preti simoniaci nei Concili di Orleans (533, 549), Clermont (535) e Trento; quest'ultimo definì la legislazione in proposito.⁵⁷



Per concludere, secondo l'origine, la Nobiltà e la Titolatura, con o senza predicato, presente nello Stato della Chiesa al XX secolo, è stata così riassunta e schematizzata dall'Arnone:

- 1) Titolati con predicati feudali, nascenti da concessione locale "ab immemorabile".
- 2) Nobiltà Decurionali comprendenti il titolo di Patrizio, di Nobile civico, di Nobile.
- 3) Titolati con predicati di concessione imperiale.
- 4) Titolati con predicati di concessione dei Re di Napoli.
- 5) Titolati con predicati di concessione dei Re di Ungheria.
- 6) Titolati con predicati di concessione dei Re di Polonia.
- 7) Titolati con predicati di concessione dei Duchi di Urbino.
- 8) Titolati con predicati di concessione da parte dei Duchi di Parma.
- 9) Titolati con predicati di concessione da parte dei Duchi di Modena e Reggio.
- 10) Titolati con predicati di concessione da parte dei Duchi di Mantova.
- 11) Titolati con predicati di concessione da parte dei Duchi di Savoia.
- 12) Titolati con titolo poggiato sul cognome di concessione imperiale.
- 13) Titolati con titolo poggiato sul cognome di origine pontificia.
- 14) Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per delega pontificia dai Cardinali Legati.
- 15) Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per delega pontificia dagli Arcivescovi e Vescovi assistenti al soglio.
- 16) Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per delega pontificia dalle Università degli Studi.
- 17) Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per delega pontificia alla famiglia Cesarini Sforza.
- 18) titoli non nascenti da concessione, ma da antico uso.
- 19) Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso dalla Repubblica di San Marino, dai Sovrani d'Italia e dal Sommo Pontefice dopo il 1870.

Per ciò che concerne il rapporto attuale tra Nobiltà e Santa Sede, rimando al mio scritto

⁵⁵ Che favorì prevalentemente i Colonna, Callisto III i Borgia, Pio II i Piccolomini, Sisto IV della Rovere i Riario e gli Sforza, raggiungendo l'apoteosi con Alessandro VI Borgia, che sostenne con ogni mezzo i propri figli, con Leone X de' Medici, Clemente VII de' Medici e Paolo III Farnese.

⁵⁶ E da qui le incommensurabili fortune accumulate dalle grandi Famiglie romane come i Panphili, Boncompagni, Aldobrandini, Borghese, Ludovisi, Barberini, Altieri, Braschi.

⁵⁷ La "Simonia" consiste nel traffico di cose spirituali, che vengono comperate o vendute, o permutate con beni materiali, con l'intenzione precisa, almeno in una delle parti contraenti, che il prezzo materiale attribuisca un vero di rito sul bene spirituale, quasi vi fosse parità di valore. La "Simonia" può essere di due specie: una di diritto divino e naturale, e l'altra di diritto positivo ecclesiastico. Nella prima, l'oggetto del patto è un bene o intrinsecamente spirituale (sacramenti, giurisdizione ecclesiastica, consacrazione, indulgenze) oppure è una cosa temporale, ma strettamente congiunta con una spirituale (per esempio un beneficio ecclesiastico, un titolo Nobiliare collegato a feudo, ecc.). Il Codex iuris canonici lo prevede nei canoni 727-29; 1441; 1446; 1465; 2371; 2392: tutte le nomine e convenzioni simoniache sono dichiarate nulle; le sacre ordinazioni, non potendo essere annullate in se stesse, sono annullate nei loro effetti.

integralmente riportato in nota, e reso pubblico sul Forum del Corpo della Nobiltà Italiana – Circolo Giovanile, c.a.⁵⁸

Angelo Squarti Perla

MMDCCCLIII ab Urbe condita.

⁵⁸ “D'altronde ancora per essere più realisti del Re, e quanto sto per dirLe gradirei non fosse frainteso e considerato irrivrente nei confronti delle gerarchie della Chiesa, Le sembra solo immaginabile che una Santa Romana Chiesa, che da tempo ha intrapreso un volgare processo di secolarizzazione e che ha perduto il suo originario carattere aristocratico, sia interessata a “legittimare”, o meno, personaggi di Dinastie, neanche più regnanti?

Le ricordo che stiamo parlando di una Chiesa che, abbandonando i fasti esaltanti ed evocativi degli stucchi dorati, ha abiurato il Messale Tridentino unitamente alla carismatica ed autorevole lingua latina, veicolo di universalità del Verbo; Chiesa che si inorgoglisce offrendoci il prete in jeans, che fa sociologia dal pulpito, che intraprende durante la Santa Messa, trasformata in spettacolo, dialoghi dall'altare con i fedeli, che si sbraccia soltanto per zingari, drogati e prostitute; Chiesa che ci ha imposto l'abbandono dei canti gregoriani e l'oblio coatto del profumo d'incenso offrendoci in cambio applausi anche ad un feretro e giovani sciatti e dementi che strimpellano per intrattenimento una chitarra durante i Santi Uffici, spesso lasciati all'improvvisazione. Chiesa che ci propone Cardinali, a partire dal Segretario di Stato, in sgargianti abiti di sartoria profana, dimentica che la forma e gli apparati del rito sacrale, debbono rimanere immutati perché, al di là di sciocche frasi fatte, in sua carenza, è proprio il contenuto a risentirne, risultandone svuotato. Chiesa che ha sostituito i Principi Romani con Sommi Pastori d'umilissima estrazione, anche straniera; Chiesa che volutamente non conta più tra le Alte Gerarchie Ecclesiastiche personaggi, magari cadetti, ma provenienti dalla migliore Aristocrazia italiana ed europea (Le rammento che nel XVIII secolo, secolo di massimo splendore della Nobiltà, in Francia contavamo circa il 50% di Nobili nelle alte gerarchie e circa il 30% nelle basse; La invito a rapidi conti tra circa i 200 Cardinali attuali e tra i futuri papabili); Chiesa che puntigliosamente nega, e si vergogna, di concedere, almeno pubblicamente, titoli Nobiliari dimentica che, rinnegando la Nobiltà, rinnega se stessa e la propria pregressa secolare struttura; Chiesa che da tempo, ha precluso alla Nobiltà benefici, ricordo e sottolineo onerosi, di Giuspatronato e di Cappellania, di sepolture in Cattedrali, di posti riservati durante i Sacri Uffici; Chiesa che ha soppresso il Corpo delle Guardie Nobili (originariamente Compagnia delle Lance Spezzate che, a partire dal XV secolo, tanto tributo di sangue ha versato per la difesa fisica del Santo Padre) contestualmente negando all'Aristocrazia il privilegio dell'esclusivo appannaggio nei ruoli dei Gentiluomini del Santo Padre; Chiesa che è arrivata a non richiedere più a cittadini elvetici, come requisito dirimente, l'appartenenza alla Nobiltà ai fini dell'arruolamento nelle Guardie Svizzere, ecc.

La volgare secolarizzazione di Santa Romana chiesa non coinvolge naturalmente il potere spirituale della Carica Suprema Pontificale, verso il quale rimane immutata deferente devozione, ma solo il potere temporale sovrano, nei fatti, abdicato”.

Questa mia opinione ha trovato conferma, dimostrandosi tutt'altro che isolato convincimento, nelle desolate parole, risalenti a non più di qualche giorno or sono, di un Principe romano, di cui, per ovvie ragioni, non riporto il nome:

“La Nobiltà nera è, oggi, orfana del suo Sovrano”.

L'amara considerazione è in se gravida d'implicazioni esiziali per la Nobiltà.

Se è pur vero che lo spirito dell'Aristocrazia non è morto il 14 luglio del 1789, l'ostinazione con cui ci si abbarbica ad un Pontefice che non vuole, o non può, più essere Re, desta il sapore dell'infondata speranza di chi, perduto prestigio e potere, disperatamente prolunga solamente la propria fisica agonia.

Da qui l'inderogabile necessità, al di là dei molteplici, incontrovertibili ed obiettivi vantaggi offerti dall'Istituto Monarchico rispetto al regime Repubblicano, di una patria restaurazione, in chiave aristocratica, dell'organizzazione piramidale precedente, che esprimeva al suo vertice un Sovrano, primo dei Gentiluomini.

Restaurazione volta a ribadire, non tanto frivoli fasti, quanto l'orgoglio di una tradizione millenaria ed indelebile, retta prevalentemente per merito e doti esemplari, che si contrapponga all'innaturale egualitarismo volutamente privo di tempo ed antecedenze; a confermare l'inoppugnabile supremazia di un'organizzazione sociale perfetta ed equilibrata perché a questa sconosciuto l'odio di classe; a ridare il giusto valore alla doverosa fierezza di un Ceto che, più carico di doveri che di diritti, con ogni singola storia familiare, rappresenta, nel bene e nel male, l'inalienabile e comune patrimonio della nostra Nazione.

Ne consegue l'irrinunciabilità, per la nostra stessa sopravvivenza, ad un riferimento aristocratico certo, politicamente presentabile, legittimo secondo Tradizione.

In poche parole risulta indefettibile ed irrinunciabile la restaurazione del regime Monarchico, Istituto che, più naturale per l'essenza umana e quindi il più antico in assoluto, per diversi millenni ha al meglio rappresentato, con il suo insito carattere d'imparzialità unito al supporto esemplare dell'Aristocrazia, la migliore garanzia di saggia ed equilibrata gestione del potere, per qualunque suddito.